



**Edizione di lunedì 8 Settembre 2025**

## **IVA**

**Il regime transitorio opzionale per le prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica**

di **Marco Peirolo**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Deroga alla derivazione rafforzata per gli investimenti che fruiscono dell'IRES premiale**

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

## **PATRIMONIO E TRUST**

**La Cassazione conferma la validità degli accordi pre-divorzio**

di **Angelo Ginex**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**I conferimenti d'azienda nella trasformazione eterogenea di ente non commerciale in società commerciale**

di **Luciano Sorgato**

## **ACCERTAMENTO**

**Autotutela sostitutiva anche per gli schemi d'atto revolving**

di **Silvio Rivetti**

## **EDITORIALI**

**Una formazione qualificata per delegati alle vendite e custodi giudiziari**

di **Milena Montanari**

## ***Il regime transitorio opzionale per le prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica***

di **Marco Peirola**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA CIRCOLARE  
TRIBUTARIA**

**IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4%** anziché € 250 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**  
**Abbonati ora**

Tra le norme in materia di IVA introdotte dalla Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), analizzate da Assonime con la circolare n. 17/2025, assumono rilevanza le misure di contrasto dell'evasione e delle frodi previste per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazioni merci e di logistica, contenute nell'art. 1, commi 57-63, Legge n. 207/2024.

In funzione del contenimento delle frodi nel settore della logistica, è stato introdotto un sistema di reverse charge, soggetto ad autorizzazione unionale, nonché, in attesa del "via libera", un regime opzionale basato sul meccanismo della scissione dei pagamenti. Tale ultima disciplina è stata modificata dall'art. 9, D.L. n. 84/2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, entrato in vigore dal 18 giugno 2025, che ha, tra l'altro, semplificato il presupposto oggettivo di applicazione della normativa ed esteso la facoltà di applicare il regime opzionale anche ai subappaltanti.

### **Reverse charge nel settore del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica**

L'art. 1, comma 57, Legge n. 207/2024, ha previsto l'applicazione dell'IVA con il sistema dell'inversione contabile per le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad a-quater), comma 6, art. 17, D.P.R. n. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese committenti che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

Prima delle modifiche a questa disciplina introdotte dal D.L. n. 84/2025, la formulazione originaria del comma 57, subordinava l'applicazione della stessa alla condizione che le prestazioni di servizi in esame fossero caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.

Come detto, sulla materia è intervenuto l'art. 9, D.L. n. 84/2025, che ha ampliato il presupposto oggettivo di tale regime con la soppressione delle parole:

«caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma».

Di conseguenza, la misura del reverse charge si applicherà con carattere di generalità a tutte le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad *a-quater*), comma 6, art. 17, D.P.R. n. 633/1972, effettuate attraverso i suddetti contratti nei confronti di imprese dei settori del trasporto e della movimentazione delle merci e della logistica.

A oggi, l'inversione contabile non ha trovato concreta applicazione in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 207/2024, l'efficacia della previsione normativa è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio europeo, dell'autorizzazione prevista dall'art. 395, Direttiva 2006/112/CE.

### **Finalità della nuova misura**

Come osservato da Assonime, la disciplina in esame mira a prevenire i comportamenti fraudolenti intercettati nei settori dell'attività di trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica da parte dei prestatori di servizi i quali, dopo avere incassato l'IVA addebitata ai committenti, omettono di effettuare i dovuti versamenti all'Erario, di regola con cessazione dell'attività decorso un breve periodo dall'inizio della stessa, mentre i committenti, attesa l'effettività degli acquisti, esercitano regolarmente il diritto alla detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

Le frodi che la disciplina in esame intende contrastare sono anche favorite dalle difficoltà di qualificazione dei contratti e di individuazione della linea di demarcazione tra i contratti che hanno a oggetto la somministrazione di personale dipendente e quelli consistenti in appalto o altre figure contrattuali aventi a oggetto prestazioni di servizi caratterizzate da prevalente impiego di manodopera.

Tale qualificazione è rilevante ai fini dell'applicazione dell'IVA, perché la base imponibile della somministrazione di manodopera è limitata ai compensi dovuti al prestatore, escludendo i costi relativi ai lavoratori<sup>[1]</sup>, mentre la base imponibile dell'appalto e degli altri contratti (contratti d'opera, trasporto, mandato, deposito e in genere, l'assunzione di obbligazioni di fare, di non fare o permettere) è costituita dai corrispettivi complessivamente dovuti: in questi casi, infatti, le prestazioni di lavoro subordinato concorrono alla formazione del valore aggiunto in capo al datore di lavoro che svolge un'attività economica con utilizzo di tale risorsa.

Senonché, in taluni casi, si è riscontrato che contratti di somministrazione di personale sono stati considerati in modo simulato come contratti d'appalto o simili non soltanto per eludere la disciplina giuslavoristica, contributiva e assicurativa, ma anche per applicare l'IVA su un imponibile più elevato; IVA che viene detratta dal committente e non viene versata dal prestatore.

In tale situazione, l'Amministrazione finanziaria ha spesso ravvisato i presupposti per una riqualificazione dei contratti ritenendo, ad esempio, che un contratto di appalto costituisca, nonostante il *nomen iuris* attribuito dai contraenti, un contratto di somministrazione del lavoro. Questa riqualificazione ha comportato, dal punto di vista fiscale, che l'operazione originariamente considerata come prestazione di servizi, il cui imponibile è costituito dai corrispettivi dovuti dal committente, sia stata considerata come una prestazione di contenuto diverso, la cui base imponibile è limitata alla commissione dovuta al prestatore, con esclusione, quindi, delle retribuzioni dovute al personale dipendente. Di conseguenza, l'imposta applicata dal prestatore e addebitata in via di rivalsa al committente, calcolata sull'ammontare lordo delle somme dovute, è stata ritenuta detraibile solo per la parte corrispondente alle commissioni e indetraibile per la parte corrispondente al costo delle retribuzioni; ciò in base al principio secondo cui l'imposta applicata in fattura è comunque dovuta dal prestatore, ma non è ammessa in detrazione se l'imposta stessa non avrebbe dovuto essere applicata.

In alcune situazioni, i verificatori sulla base della riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione di manodopera hanno considerato inesistenti le operazioni fatturate e per l'effetto recuperata interamente l'IVA detratta, poiché il diritto alla detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi. I suddetti accertamenti, in alcuni casi, hanno perseguito comportamenti fraudolenti individuando un contesto di frode in cui i supposti prestatori del servizio applicavano l'imposta ma non eseguivano intenzionalmente il dovuto versamento, mentre dal canto loro i committenti, conniventi, detraevano l'imposta assolta in via di rivalsa.

In altri casi, tuttavia, tali accertamenti hanno colpito anche operatori che avevano agito in buona fede, cioè committenti che potevano essere del tutto ignari dei comportamenti dei prestatori riguardo a eventuali omessi versamenti. In tali situazioni, gli uffici hanno contestato il diritto alla detrazione da parte dei committenti, in base al principio secondo cui l'imposta non è ammessa in detrazione quando il committente sapeva, o avrebbe dovuto sapere se si fosse comportato diligentemente e prudentemente, che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva in un contesto di frode. Questo tipo di contestazioni risulta particolarmente penalizzante per tutti quei committenti che, decidendo di esternalizzare taluni servizi di logistica e di trasporto, per motivazioni genuine quali la necessità o, comunque, l'opportunità di focalizzarsi su attività ritenute più strategiche, hanno inconsapevolmente stipulato contratti di servizi con operatori poi rivelatisi non corretti.

## **Regime transitorio opzionale**

In considerazione della non immediata operatività del reverse charge, l'art. 1, commi 59-62, Legge n. 207/2024, ha previsto, in via transitoria, un regime facoltativo con la duplice finalità di combattere gli abusi e tutelare il diritto di detrazione dei committenti in buona fede che abbiano inconsapevolmente intrattenuto rapporti commerciali con prestatori non corretti.

Il regime in questione dovrebbe venir meno se e quando sarà operativa la disciplina "a regime" del reverse charge. Tuttavia, come osservato da Assonime, non è precisato se l'inapplicabilità del regime opzionale sarà automatica o se dovrà essere espressa con norma di legge. Sarebbe opportuno, in ogni caso, che il passaggio dal regime transitorio a quello definitivo fosse disciplinato, anche per regolare gli aspetti, non marginali, relativi al passaggio da una disciplina all'altra, tenuto conto altresì che l'opzione ha durata triennale.

## **Finalità della nuova misura**

Tale regime risponde all'esigenza di salvaguardare il diritto alla detrazione allorquando, inconsapevolmente, i committenti abbiano intrattenuto rapporti commerciali con prestatori fraudolenti.

Come già detto, infatti, nelle operazioni con tali prestatori, per non perdere il diritto alla detrazione, il committente deve dimostrare la propria buona fede fornendo prova di aver adottato le misure idonee ad assicurarsi che le operazioni non facessero parte della frode; peraltro, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, anche nel regime dell'inversione contabile potrebbero presentarsi dei contesti frodatori cui può conseguire, per il committente, la contestazione dell'indetraibilità dell'IVA, a prescindere dal fatto che detto regime assicuri la riscossione dell'imposta e l'assenza di un vantaggio fiscale per il committente stesso.

Sotto questo profilo, il regime opzionale, rispetto al meccanismo dell'inversione contabile, appare – probabilmente in virtù del fatto che, al di là della detrazione dell'IVA subita, implica il materiale versamento all'Erario dell'imposta non oggetto di rivalsa dal prestatore – come una misura maggiormente idonea a dimostrare la buona fede del committente nell'assicurare il versamento dell'imposta e, quindi, a salvaguardare la detrazione nel caso di contestazioni sul comportamento fraudolento del fornitore o di riqualificazione dell'accordo contrattuale, ricorrenti, come sopra detto, negli accertamenti che hanno interessato i suddetti settori economici.

## **Modalità di applicazione dell'IVA**

Il regime in esame prevede che il committente paghi il corrispettivo al prestatore al netto dell'IVA, senza quindi subire la rivalsa, e versi l'IVA direttamente all'Erario in nome e per conto del prestatore stesso, secondo un meccanismo analogo, per certi versi, a quello della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, l'art. 1, comma 59, Legge n. 207/2024, prevede che il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 9, D.L. n. 84/2025, l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l'appaltatore e i subappaltatori. È stato, infatti, previsto che la medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, nel qual caso resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

Al riguardo, la Relazione al Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 84/2025, chiarisce che, ai fini dell'esercizio dell'opzione, ciascun rapporto di subappalto può considerarsi autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto, nonché a quello tra il committente e il primo appaltatore; quindi, tale principio di autonomia comporta che la facoltà esercitata da un subappaltante non è subordinata alla circostanza che della medesima opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, oppure il committente e il primo appaltatore.

Ai fini dell'applicazione dell'IVA:

? il prestatore emette la fattura secondo le regole ordinarie previste dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972;

? l'imposta è versata dal committente (o, a seconda del caso, dal subappaltante), con l'utilizzo del Modello F24, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura. Al riguardo, con la risoluzione n. 47/E/2025, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6045", denominato "IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207".

### **Comunicazione dell'opzione**

L'adesione al regime implica un previo accordo in tal senso tra il prestatore e il committente (o, a seconda dei casi, subappaltante/subappaltatore), che, infatti, come disposto dalla norma «*possono optare*» affinché il pagamento dell'imposta sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.

Tuttavia, tale volontà deve essere resa manifesta all'Agenzia delle Entrate e, al riguardo, l'art. 1, comma 60, Legge n. 207/2024, dispone che l'opzione, di durata triennale, sia comunicata dal committente (o, a seconda del caso, dal subappaltante) all'Agenzia delle Entrate, con apposito Modello, che è stato approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 309107/2025.

Ai sensi dell'art. 1, comma 61, Legge n. 207/2024, l'esercizio dell'opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione.

Il Provvedimento ha confermato che l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori e che l'esercizio dell'opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascuno dei rapporti di cui sopra, per i quali è esercitata l'opzione, deve essere presentata un'autonoma comunicazione.

Nel Modello è prevista l'indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l'opzione per il pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato. Sul punto, il Provvedimento ha, pertanto, escluso che l'opzione abbia effetto per tutte le prestazioni ricevute da un determinato prestatore, essendo possibile limitare l'ambito applicativo dell'opzione a quelle rese in esecuzione di uno o più contratti. Resta ferma la facoltà di esercitare l'opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in comunicazioni precedentemente presentate. Per tali contratti, la durata triennale dell'opzione decorre dalla data di presentazione della comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti dati.

La comunicazione è presentata dal committente all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario. Gli intermediari rilasciano al committente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata a decorrere dal 30 luglio 2025 utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il file contenente la comunicazione è formato utilizzando il software denominato "ReverseChargeLogistica", disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

È consentito correggere i dati di una comunicazione precedentemente trasmessa inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.

Con la comunicazione correttiva non è possibile rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma unicamente correggere eventuali dati errati riferiti a tali opzioni.

Il prestatore, il cui codice fiscale è riportato nell'apposito campo della comunicazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate, nonché il committente, possono consultare i dati in essa contenuti accedendo al proprio Cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

La consultazione può essere effettuata anche dall'intermediario, delegato al servizio "Cassetto fiscale delegato".

### **Rimborso dell'IVA non dovuta al committente**

Al fine di salvaguardare la neutralità dell'imposta, l'art. 1, comma 62, Legge n. 207/2024, prevede che, nei casi in cui l'IVA sia stata applicata ma risulti non dovuta, il committente può chiedere il rimborso dell'imposta erroneamente applicata secondo le regole stabilite dall'art. 30-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui:

«nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa».

Il presupposto di applicazione di questa disposizione è l'esistenza di un accertamento avente a oggetto l'errata applicazione dell'imposta e il conseguente disconoscimento della detrazione operata; in tale situazione, la norma subordina la restituzione al cedente/prestatore dell'imposta da parte dell'Erario alla condizione che quest'ultimo abbia previamente restituito l'imposta al cessionario/committente e il termine per presentare la domanda è di 2 anni decorrenti dalla restituzione dell'imposta al cessionario/committente.

Ad avviso di Assonime, l'applicazione di tale disposizione al recupero dell'imposta effettuato nell'ambito del regime opzionale deve essere adattata alle peculiarità di tale regime. Si dovrebbe ritenere, in particolare, che, anche nell'ambito di questo regime, la domanda di restituzione dell'imposta presupponga un previo accertamento sulla non debenza dell'imposta e, quindi, sulla relativa illegittima detrazione. Quanto alla condizione della previa restituzione dell'imposta dal cedente/prestatore all'acquirente prevista dal comma 2, art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, è evidente che questa non trovi applicazione nel regime opzionale, essendo l'imposta pagata dal committente (in nome e per conto del prestatore). In tale situazione, il committente che, in base al regime opzionale, ha versato l'imposta all'Erario, e quindi l'ha detratta, ha il diritto di poter ripetere l'imposta nei confronti dell'Erario.

### **Regime sanzionatorio**



L'art. 1, comma 62, Legge n. 207/2024, dispone l'applicazione, nei confronti del committente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-*bis*1, D.Lgs. n. 471/1997, compresa tra un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro, per la quale è responsabile solidale anche il prestatore.

Come rilevato da Assonime, il rinvio operato a tale sanzione non è molto chiaro, non comprendendosi con immediatezza quale sia la violazione sanzionata.

Considerando la collocazione della norma, che segue la disposizione concernente il pagamento dell'imposta non dovuta, si dovrebbe ritenere che la violazione sia costituita da tale comportamento. Pertanto, il rinvio dovrebbe intendersi riferito alla misura dell'imposta e non anche all'individuazione della violazione: la norma sanzionatoria richiamata, infatti, riguarda il caso in cui l'imposta risulti dovuta, anche se applicata erroneamente con il regime ordinario anziché con l'inversione contabile, con salvezza del diritto alla detrazione.

Si pone, inoltre, il problema di individuare le modalità per il recupero dell'imposta che sia stata esposta in fattura, pagata dal committente e, successivamente, risulti non dovuta o perché erroneamente applicata o per una delle ragioni considerate nell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972 (per esempio, in presenza di modifiche contrattuali, risoluzioni, ecc.). Per tali ipotesi, dovrebbe essere chiarito se il recupero possa essere conseguito mediante la presentazione della domanda di restituzione a norma dell'art. 30-*ter*, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – entro 2 anni dal versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione – oppure con il meccanismo della detrazione annotando la variazione nel registro delle fatture emesse.

Le disposizioni non precisano, inoltre, quali siano le modalità per il recupero dell'imposta erroneamente versata dal committente ma correttamente applicata in fattura; si pensi, ad esempio, al caso di un'erronea duplicazione del versamento. Anche in tale situazione dovrebbe ritenersi applicabile il rimedio generale previsto dal citato comma 1, art. 30-*ter*, D.P.R. n. 633/1972.

[\[1\]](#) Cfr. art. 26-*bis*, Legge n. 196/1997.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[La circolare tributaria](#)".

## ***Deroga alla derivazione rafforzata per gli investimenti che fruiscono dell'IRES premiale***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

### **Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale**

Scopri di più

Per la verifica del **momento di effettuazione degli investimenti** rilevanti per la **fruizione dell'IRES premiale**, si applicano le **regole ordinarie** previste dall'[art. 109, commi 1 e 2, TUIR](#), anche per i soggetti IRES che **applicano la derivazione rafforzata**. È quanto precisato nella Relazione al Decreto del 7 agosto scorso, attuativo delle disposizioni di cui all'[art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024](#) (Legge di bilancio 2025). I requisiti per l'**applicazione dell'IRES nella misura del 20%** per il periodo d'imposta 2025 sono sostanzialmente tre:

- **accantonamento** (o meglio mancata distribuzione ai soci) di **almeno 80% dell'utile relativo all'esercizio 2024** (requisito da verificare in relazione ai verbali di assemblea depositati nei mesi scorsi);
- **incremento della base occupazionale** (con un calcolo a onor del vero complesso);
- effettuazione di **investimenti in misura almeno pari al maggiore dei 3 seguenti parametri: 30% della quota di utile "accantonato" a riserva relativo al 2024, 24% dell'utile dell'esercizio 2023 e 000 euro**.

L'art. 5 del Decreto attuativo disciplina quest'ultima **condizione di accesso**, precisando in primo luogo che gli investimenti devono avere ad **oggetto beni nuovi "4.0"** (compresi negli [Allegati A e B, Legge n. 232/2016](#)) o **"5.0"** (di cui all'[art. 38, D.L. n. 19/2024](#)). In relazione a questi ultimi, la Relazione precisa che non rientrano tra gli investimenti rilevanti **le spese di formazione del personale** in quanto non rappresentano "beni".

Qualora l'investimento abbia a oggetto **esclusivamente beni "4.0"**, deve essere effettuata anche **l'interconnessione al sistema aziendale**, che dovrà permanere per un periodo superiore alla **metà del periodo di sorveglianza** (quinto periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento). Per i beni "5.0", oltre all'interconnessione, è necessario conseguire nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, rispetto al periodo d'imposta 2024, una riduzione dei consumi energetici (non inferiore a 3% o 5% a seconda dei casi).

L'intervallo temporale di effettuazione degli investimenti va **dal 1° gennaio 2025 e fino al 31**

**ottobre 2026** (termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d'imposta 2025). È bene osservare che, anche laddove **l'investimento sia effettuato nel periodo d'imposta 2026** (entro il 31 ottobre), l'applicazione dell'IRES **nella misura del 20%** riguarda comunque il **periodo d'imposta 2025**. Sarà necessario prestare attenzione soprattutto per quegli investimenti effettuati negli ultimi mesi a disposizione, in particolare **successivamente al termine per il pagamento del saldo IRES 2025**.

Allo scopo di verificare se l'investimento sia effettuato nel predetto arco temporale, il Decreto stabilisce che si **devono applicare le regole ordinarie** di cui all'[art. 109, commi 1 e 2, TUIR](#), anche per i soggetti che applicano la **derivazione rafforzata** di cui all'[art. 83, TUIR](#) (in sostanza tutti i soggetti IRES, ad eccezione delle **micro-imprese** che non abbiano **optato per la redazione del bilancio ordinario**). Pertanto, per i **beni acquisiti in proprietà** si deve aver riguardo al **momento della consegna del bene**, così come per quelli acquisiti in locazione finanziaria, per i quali la Relazione conferma che rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella **disponibilità del locatario**.

Per quelli acquisiti tramite **contratto di appalto**, dovrebbero valere le regole già applicate in passato (per iper e super ammortamento, nonché per il credito d'imposta), ossia la **data di ultimazione della prestazione**, oppure, nel caso siano previsti del SAL, la data di liquidazione ed accettazione degli stessi. Infine, per la determinazione dell'ammontare dell'investimento, il **costo deve essere determinato secondo i criteri ordinari** stabiliti dall'[art. 110, TUIR](#), includendo, quindi, anche **gli oneri accessori di diretta imputazione**.

## ***La Cassazione conferma la validità degli accordi pre-divorzio***

di Angelo Ginex

OneDay Master

### **Casi professionali relativi agli utilizzi del trust**

Scopri di più

Con **ordinanza n. 20415/2025 del 21 luglio 2025**, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della validità degli **accordi** stipulati tra coniugi in previsione di una **crisi familiare**, segnando un importante punto di svolta nella giurisprudenza di legittimità. La decisione si inserisce nel solco di un'evoluzione interpretativa che, a partire dagli anni 2000, ha progressivamente ampliato lo spazio dell'**autonomia negoziale in ambito familiare**, pur nel rispetto dei **limiti posti dall'ordine pubblico** e dalle norme imperative.

Nel caso di specie, molti anni prima della separazione (e precisamente nel 2011), 2 coniugi sottoscrivevano una scrittura privata finalizzata a regolare i rapporti in caso di divorzio. In particolare, il marito riconosceva alla moglie il **contributo economico** da essa apportato alla **ristrutturazione di un immobile intestato esclusivamente a lui**. Contestualmente, egli si impegnavo, in caso di separazione, a corrisponderle la somma di 146.400 euro, mentre la moglie **rinunciava a determinati beni mobili** (tra cui un'imbarcazione e parte dell'arredamento).

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Brescia ritenevano **valido l'accordo**, qualificandolo come **contratto atipico con condizione sospensiva**, e condannavano il **marito al pagamento della somma indicata**. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della pattuizione per violazione degli [artt. 143 e 160, c.c.](#) (che sanciscono i doveri inderogabili dei coniugi) e per contrasto con le norme in materia di assegno divorzile.

Anche la Suprema Corte respingeva il ricorso, confermando la **piena legittimità dell'accordo**. Il ragionamento della Cassazione si fonda sull'**autonomia negoziale** in ambito familiare, ai sensi dell'[art. 1322, c.c.](#). In estrema sintesi, l'accordo tra i coniugi è stato qualificato come **contratto atipico**, espressione dell'**autonomia contrattuale** riconosciuta dall'[art. 1322, c.c.](#), **meritevole di tutela** perché diretto a realizzare **interessi patrimoniali ritenuti leciti e non in contrasto con norme imperative**.

Inoltre, la **separazione personale** è stata considerata un **mero evento condizionale futuro e incerto**, idoneo a far scattare le obbligazioni pattuite. Non si tratta, dunque, della "**causa genetica**" dell'accordo (che sarebbe illecita), bensì di un **presupposto sospensivo perfettamente**

compatibile con l'[art. 1354, c.c.](#).

La Cassazione, poi, ha escluso qualsiasi interferenza con l'**assegno divorzile**. È stato precisato che l'accordo non si configura come una rinuncia preventiva all'assegno divorzile né come corresponsione "*una tantum*", ma come un **riequilibrio economico** volto a compensare il contributo della moglie alle spese familiari e patrimoniali. In virtù di ciò, quindi, essa ha concluso che non incide su diritti indisponibili.

La Suprema Corte ha richiamato altresì il principio secondo cui **il contratto di mutuo non richiede necessariamente la consegna materiale del denaro**: è sufficiente che il patrimonio di un coniuge risulti accresciuto dall'apporto dell'altro. Nel caso in esame, il riconoscimento del debito da parte del marito è stato ritenuto pienamente valido.

Ciò detto, la Cassazione ha individuato i **limiti invalicabili** evidenziando che tali accordi non possono riguardare profili sottratti alla disponibilità delle parti, come:

- **l'affidamento e il mantenimento dei figli minori** ([artt. 337-bis ss., c.c.](#));
- **l'assegno divorzile**, che resta nella piena valutazione del giudice *ex* [art. 5, Legge n. 898/1970](#);
- **i diritti-doveri fondamentali dei coniugi** sanciti dagli [artt. 143 ss., c.c.](#).

Al contrario, sono legittime le pattuizioni che mirano a regolare i **rapporti economici interni**, specie laddove perseguano un riequilibrio proporzionale agli apporti e alle risorse di ciascun coniuge.

La decisione si inserisce in un **filone giurisprudenziale ormai consolidato**:

- già con **n. 23713/2012** e **Cass. n. 19304/2013** era stata riconosciuta la **validità di patti condizionati alla separazione o al divorzio**, purché **privi di incidenza sui diritti indisponibili**;
- con **n. 5065/2021** e [Cass. n. 11012/2021](#) erano stati ammessi accordi patrimoniali qualificati come **rendite vitalizie sottoposte a condizione sospensiva**;
- più di recente, [Cass. n. 13366/2024](#) ha ribadito la **vincolatività di convenzioni** stipulate in costanza di matrimonio in **materia di ripartizione delle spese familiari**.

L'ordinanza in esame conferma il **definitivo superamento** del vecchio orientamento (**Cass. n. 8109/2000**), che dichiarava radicalmente **nulli gli accordi pre-divorzio** per illiceità della causa, avvicinando l'Italia a modelli già consolidati in altri Paesi. Questa convergenza internazionale testimonia la crescente rilevanza della **pianificazione patrimoniale preventiva** come strumento di certezza e di tutela, in particolare per le **famiglie imprenditoriali e ad elevata capacità patrimoniale**.

La **pronuncia n. 20415/2025** rappresenta un tassello significativo nell'evoluzione del diritto di famiglia, valorizzando la **libertà negoziale dei coniugi** pur entro i confini dell'ordine pubblico e



dei diritti indisponibili. La Cassazione riconosce che gli **accordi pre-divorzio** possono costituire **strumenti utili per prevenire conflitti, ridurre l'incertezza e garantire un riequilibrio patrimoniale equo in caso di crisi.**

Per professionisti e operatori (avvocati, notai, family officer, consulenti patrimoniali), si apre un **nuovo spazio di intervento**, ovvero la **possibilità di assistere le coppie nella redazione di accordi strutturati**, formalmente corretti e giuridicamente sostenibili, capaci di **reggere alla prova del giudizio.**

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

## ***I conferimenti d'azienda nella trasformazione eterogenea di ente non commerciale in società commerciale***

di **Luciano Sorgato**

Master di specializzazione

### **Operazioni straordinarie dopo la riforma**

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

In ordine alla **trasformazione eterogenea** di un **ente non commerciale in una società commerciale**, il [comma 2 dell'art 171, TUIR](#), testualmente prescrive: «*La trasformazione effettuata ai sensi dell'art. 2500 octies cod. civ. di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso*». La norma in commento **raccorda l'esonero fiscale** solo a quei beni che, sempre in base alle precise prerogative giuridiche costituenti il paradigma civilistico dell'azienda, intersecano il **reciproco rapporto sinergico nell'esercizio di un'attività impresa**, mentre per i beni che difettano di tale legame di scopo contempla le **ordinarie forme d'imposizione**, le quali, comunque, devono **derivare da precise fonti normative** che le prevedono e le disciplinano.

Più chiaramente, l'obbligo impositivo deve trovare raccordo giustificativo oltre che nella regola generale contemplata nell'[art. 9, comma 5, TUIR](#) (a mente del quale: «*Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in società*») in **specifiche regole fiscali** che conformano a presupposto d'imposta i vari atti economici. A titolo d'esempio, qualora l'ente non commerciale (intendendo in particolare per tale i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni) **abbia nel proprio patrimonio un immobile estraneo al compendio aziendale** (in quanto solo dedito ad attività istituzionale), la sua trasformazione eterogenea in società commerciale **genererà la relativa rilevanza impositiva** alla condizione che non sia già maturata **l'anzianità di possesso ultra quinquennale**, in virtù delle ordinarie prescrizioni di cui all'[art. 67, comma 1, lett. b\), TUIR](#) (che abbinano l'intento speculativo tassabile alle sole cessioni di immobili posseduti da meno di 5 anni). In altri termini, **solo i conferimenti dei beni incapsulati nelle tassative prescrizioni impositive** che tracciano la categoria dei redditi diversi **sono fiscalmente rilevanti**, mentre gli altri rimangono sprovvisti di **ogni obbligo impositivo**, così come avverrebbe in occasione di qualsiasi atto traslativo estraneo all'onnicomprendivo regime d'impresa. Diventa, quindi, rilevante **l'individuazione del compendio patrimoniale costituente l'azienda**, perché solo a tale nucleo di beni la norma in commento assicura il regime fiscale neutro, alla stregua del medesimo regolamento fiscale dell'[art. 176, TUIR](#).



Sotto questo profilo, il [comma 2. dell'art. 171](#), si dimostra **portatore di una coerenza disciplinare di sistema**, dal momento che manda a sintesi, senza innovare nulla, le ordinarie regole fiscali alla base del generale prelievo impositivo, **raccordando la neutralità fiscale alla vicenda circolatoria dell'azienda** (o più correttamente, trattandosi di un'operazione di trasformazione, alla riallocazione dell'azienda in un diverso contesto di regole fiscali, da quello parcellizzato dell'ente non commerciale a quello onnicomprensivo della società commerciale), così come ordinariamente avviene in virtù della sua **particolare natura di universitas** solo asservibile a un'attività economica e prevedendo la tassazione degli altri beni solo in correlazione con l'ordinaria insorgenza dei relati presupposti come identificati nell'indicata categoria dei redditi diversi.

Tuttavia, nonostante l'apparente linearità della norma, essa non appare immune da **difficoltà interpretative**, dal momento che nell'ente non commerciale trasformando potrebbero rendersi **rivenibili dei beni che**, se anche in regime d'impresa secondo le specifiche regole dell'[art. 65, TUIR](#), **potrebbero non prestare alcuna coesione** con l'autentico nucleo di beni costituente l'azienda, in quanto estranei al modello organizzato dell'[art. 2555, c.c.](#). Si deve, infatti, considerare che le linee fiscali portanti la disciplina tributaria degli enti non commerciali **è tendenzialmente sovrapposta a quella delle persone fisiche** che connettono il loro complessivo carico impositivo alla frastagliata serie delle varie categorie di reddito, **senza alcuna forza di propulsione aggregativa**, come invece avviene per le società commerciali.

Come noto, ai sensi dell'[art. 65, TUIR](#) (che traccia i beni relativi all'impresa) **sono attratti al regime fiscale di beni d'impresa** anche quei beni che per volontaria condotta contabile **vengono attratti al relativo governo disciplinare**, senza la necessità che da essi abbia da derivare un sinergico apporto di funzioni **con il complesso organizzato dell'azienda**. Tale ricongiunzione solo scritturale dei beni al regime d'impresa, di fatto però estranei al compendio aziendale, **richiede un'integrazione interpretativa** rispetto a quanto sopra si è riportato in lineare raccordo con la specifica lettera della norma in commento. In altri termini, la questione potrebbe riguardare il caso di un **immobile in regime fiscale d'impresa per scelta contabile**, ma non partecipe dell'aggregazione funzionale dell'azienda, in quanto, ad esempio, **dato in locazione a una struttura produttiva terza e posseduto da meno di 5 anni** (potenzialmente, quindi, idoneo a generare la fattispecie di reddito diverso di cui alla cit. [lett. b\), dell'art. 67, TUIR](#)). In tale caso, si pone la questione della sua rilevanza impositiva nell'occasione della **trasformazione eterogena dell'ente non commerciale in società**, in quanto non assumibile come confluito nell'azienda dell'ente trasformando.

La questione potrebbe non apparire molto dissimile da quella **correlabile ai conferimenti d'azienda**, di cui all'[art. 176, TUIR](#). In ordine ai classici conferimenti d'azienda appare preferibile la **tesi che esaurisce il regime fiscale neutro al solo stretto conferimento dell'azienda**, in ossequio alla limitativa lettera della legge che raccorda la neutralità fiscale alla sola vicenda circolatoria dell'azienda. Proprio in ordine al **presupposto oggettivo**, si deve sottolineare come l'azienda, intesa in piena coesione con le prerogative civilistiche dell'[art. 2555, c.c.](#), **ammetta a dare concretezza al modello organizzato di beni d'impresa**, solo a quei beni che consentono di intravedervi un effettivo concorso alla sua peculiare delineazione



strutturale, per cui un bene che non esprime tale nesso di raccordo, pur rimanendo configurabile come un elemento del complessivo compendio patrimoniale, **non appare omogeneizzabile con il concetto decisamente più qualificato di azienda**. Tali disquisizioni assumono rilevanza proprio in virtù della lettera normativa dell'[art. 176, TUIR](#), che raccorda il **regime fiscale neutro al solo conferimento di un'azienda** e non ad un qualsiasi patrimonio di beni, anche se integralmente connesso al **regime fiscale d'impresa**. Un'azienda non è identificabile con una mera situazione patrimoniale, ma solo con un **evoluto incastro di beni organizzati** in vista dello scopo legislativamente prescelto e incapsulato nella specifica locuzione dell'[art. 2555, c.c.](#): «*per l'esercizio di un'impresa*».

Anche le limitate recenti modifiche all'[art. 176, TUIR](#), obbligano ad assumere l'azienda nel paradigma sopra illustrato, impedendo qualsiasi dilatazione concettuale del suo significato, mentre, ai fini di agevolare l'operazione del conferimento a cui viene fatto ricorso essenzialmente per fini riorganizzativi, in vista del conseguimento di una maggiore potenzialità produttiva, sarebbe forse stato certamente **opportuna la previsione di un particolare ampliamento strutturale dell'azienda**, comprensivo cioè anche di quei beni che non presentano un nesso d'interazione diretto **con il rappresentato modello organizzato**.

In ordine alla fattispecie in commento, si deve però evidenziare una **marcata differenza tra il paradigma di un'operazione di conferimento e un'operazione di trasformazione eterogenea**, dal momento che mentre la prima si caratterizza in quanto tipica operazione incentrata sull'oggetto (l'azienda) e con un **chiaro raccordo di tipo intersoggettivo** (passaggio dal soggetto conferente al soggetto conferitario), la seconda si connota come **un'operazione sui soggetti**, solo correlabile a un processo riorganizzativo del medesimo ente (anche se strutturalmente ricalcante i tratti del conferimento). La diversa essenza delle 2 operazioni, per chi scrive, consente un **approdo interpretativo diverso da quello precedentemente rappresentato**. Nel caso della trasformazione eterogenea, a fronte della sostanziale unitarietà del soggetto, i beni che già sostano nel regime fiscale d'impresa presso l'ente trasformando, anche per sola opzione contabile, nella società trasformata mantengono la **medesima identità fiscale**, per cui a fronte sia della peculiarità dell'operazione sul soggetto che, anche se con sembianze giuridiche e disciplina statutaria diversa, **rimane quello originario e sia dell'invarianza della condizione fiscale dei beni**, va ritenuto allargabile il regime fiscale neutro anche a tale categoria di beni, che **nonostante siano estranei all'azienda non mutano le regole fiscali di rispettivo presidio**. Mancherebbe, peraltro, in ordine a tali beni, la **regola fiscale di supporto all'imposizione, dal momento che non può rendersi operante né l'[art. 67, comma 1, lett. b\), TUIR](#)**, essendo il bene in esame bene d'impresa, né **può rendersi operante la particolare fattispecie delle c.d. plusvalenze per destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, dal momento che trattasi di beni che conservano il medesimo regime fiscale nei confronti di un soggetto, che anche se giuridicamente ristrutturato, rimane identificabile in quello originario.

**ACCERTAMENTO*****Autotutela sostitutiva anche per gli schemi d'atto revolving***di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

**Strategie difensive dallo schema d'atto al processo:  
la nuova fase precontenziosa**

Scopri di più

Se è possibile immaginare, nell'ambito dell'ideale – e idealizzato – dialogo sui massimi sistemi del diritto tributario tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che possa essere **obiettivo comune** di entrambe le parti quello di **addivenire a un'imposizione equa**, allora il senso del contraddittorio preventivo, come disciplinato dall'[art. 6-bis, Legge n. 212/2000](#) (Statuto del contribuente), dovrebbe essere né più né meno quello di **affiliare il contribuente al funzionario istruttore**, vedendolo concorrere con quest'ultimo alla comune determinazione di una pretesa tributaria, a suo carico, massimamente condivisa. Invero, il menzionato [art. 6-bis, Statuto del contribuente](#), è congegnato nel senso di **arricchire il contribuente di un nuovo e ulteriore diritto** – sempreché il prescelto ne sia meritevole, ossia non ricorrano i fondati pericoli per la riscossione; e sempreché la maggiore imposizione a suo danno **non si concretizzi a mezzo di atti automatizzati**, sostanzialmente automatizzati, di **pronta liquidazione e di controllo formale** delle sue dichiarazioni -: quello di **essere "ascoltato" prima di divenire effettivo** oggetto di maggiore tassazione, in relazione al contenuto di una vera e propria preview dell'accertamento qual è lo **schema d'atto**; e di potersi **opporre fin da subito**, fin da quanto la pretesa a suo carico è ancora *in fieri*, potendo allora concorrere, **mediante controdeduzioni** ossia mediante **osservazioni e puntualizzazioni**, a "disattivare" in tutto o in parte quegli elementi, affastellati a suo sfavore dall'ufficio in seno allo schema d'atto stesso, **facendone venir meno la rilevanza impositiva** in misura conseguente.

In questo quadro, è bene allora fissare i **seguenti punti** fermi: se lo schema d'atto è sì, per un verso, la summa dell'attività istruttoria sin lì svolta, di contro la sua **emissione non coincide certo con l'esaurimento del potere d'indagine dell'ufficio**, tantoché tale potere potrà essere **riattivato in ogni momento**, anche nel contesto del contraddittorio preventivo, e pure valutando *pro Fisco* gli elementi nuovi che il contribuente stesso abbia eventualmente addotto a sua difesa, ovvero rivalutando in maniera più approfondita, **muovendo proprio dalle osservazioni** e dai rilievi espressi dalla parte privata, quei dati e quei documenti già analizzati **nella fase istruttoria** precedente l'emissione dello schema d'atto. Così, per esempio, **è possibile** per l'Agenzia delle Entrate, una volta esperite le indagini bancarie o analizzati i conti correnti esibiti dal contribuente a seguito di questionario, durante lo svolgimento del contraddittorio preventivo **rivalutare alcune movimentazioni** in un primo momento **ritenute giustificate**, proprio **sulla scorta di quanto emerso in sede di confronto** con il contribuente, pervenendo alla

**decisione di annullare l'originale schema d'atto** e di sostituirlo con uno peggiorativo, mondato delle rilevate imprecisioni.

Del resto, se gli approdi della giurisprudenza di Cassazione in tema di esercizio del potere di autotutela sostitutiva in *malam partem* – *ex multis*, dalla basilare [sentenza n. 30051/2024](#) a Sezioni Unite, alle successive pronunzie [n. 2046/2025](#) e [n. 13471/2025](#) – sono **concordi nel ritenere pienamente legittima la sostituzione**, da parte dell'ufficio, di **un suo atto impositivo già emesso** con uno nuovo e più oneroso, incidendo anche sui profili sostanziali del primo (in termini di contenuto, *quantum* impositivo, motivazione); e se tutto ciò può avvenire, pure **in mancanza della scoperta di nuovi elementi di fatto** o di diritto, ma sulla scorta di una semplice, differente valorizzazione di elementi probatori già agli atti, senza con questo né alterare il principio di unicità dell'accertamento, **né interferire con il diritto alla difesa del contribuente** o con il suo legittimo affidamento, allora è giocoforza concludere che **il contribuente**, così come è sempre esposto all'esercizio di un potere impositivo che non si consuma, sinché non decorrono i termini decadenziali di legge (o non sopraggiunga un giudicato prima di tale decorso), a maggior ragione **resta sempre esposto a una differente configurazione "embrionale" della pretesa impositiva**, in sede di schema d'atto, sostituibile *ad libitum* nei 60 giorni di cui all'[art. 6-bis, comma 3, primo periodo, Legge n. 212/2000](#), e comunque prima dell'emissione dell'atto finale; eventualmente potendosi avvalere l'ufficio, in sede di riemissione del nuovo schema d'atto *in peius*, anche dell'estensione dei termini "mobili" per l'accertamento, ai sensi dell'ultimo periodo del [comma 3 dell'art. 6-bis](#) sopra citato (per il quale, se la scadenza dei nuovi 60 giorni dilatori, relativi al nuovo schema d'atto come riemesso, viene ad essere successiva alla scadenza del termine decadenziale per l'adozione dell'atto impositivo, o se tra la scadenza dei predetti 60 giorni e il termine decadenziale decorrono meno di 120 giorni, l'ufficio può **dilatare il termine decadenziale** per la sua azione impositiva, **differendolo fino al 120° giorno successivo alla data di scadenza dei nuovi 60 giorni dilatori**).

Ora, se la tutela del contribuente a fronte della rinnovazione di schemi d'atto revolving, innescati dalle sue stesse argomentazioni, può non essere agevole (anche se non impossibile) da un lato, trattandosi pur sempre della formazione in via progressiva della maggiore pretesa a suo carico, dall'altro lato **merita allora valorizzare i temi di prevenzione**, opportunamente dovendosi interrogare se, nel caso concreto, le **velleità di partecipazione al contraddittorio preventivo giovino effettivamente al contribuente**, laddove non si disponga di carte significative e univocamente **utili alla causa difensiva**.

## EDITORIALI

## ***Una formazione qualificata per delegati alle vendite e custodi giudiziari***

di **Milena Montanari**



### **I corsi Unimarconi-Euroconference per Delegati alle vendite e Custodi giudiziari: un'offerta formativa completa**

Euroconference, in convenzione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, **propone due percorsi di alta formazione dedicati ai professionisti che intendono operare come Delegati alle vendite e Custodi giudiziari**, entrambi conformi ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.: il primo consente di ottenere l'iscrizione negli elenchi, il secondo è invece necessario per mantenerla nel tempo.

#### **Il corso per l'iscrizione negli elenchi**

Il Corso abilitante all'iscrizione si articola in cinque incontri pomeridiani, in programma dal 29 settembre al 29 ottobre 2025. È rivolto ad avvocati, commercialisti e notai che desiderano essere inseriti negli elenchi dei delegati e dei custodi.

Il programma, strutturato in cinque incontri in diretta web, segue le **linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura** e fornisce ai professionisti le competenze indispensabili per svolgere l'incarico di ausiliari del giudice dell'esecuzione, affrontando in maniera completa le diverse fasi della procedura esecutiva, dalla custodia dei beni pignorati alle operazioni di vendita, fino al decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione. Sono previsti laboratori di taglio pratico e casi applicativi.

È prevista, come da normativa, una **prova finale**, il cui superamento è necessario per il rilascio dell'attestato.

[Approfondisci e iscriviti cliccando qui.](#)

#### **Il corso di aggiornamento per mantenere l'iscrizione**

Il Corso di aggiornamento si terrà **dal 3 novembre al 3 dicembre 2025**. Anche questo percorso si sviluppa in cinque incontri e consente ai professionisti già inseriti negli elenchi di **adempiere all'obbligo formativo previsto dalla normativa**.

Il programma affronta, con taglio operativo, i temi di maggiore attualità: i rapporti tra esecuzione immobiliare e procedure concorsuali, la gestione dinamica dei beni pignorati, la vendita telematica e le nuove modalità di aggiudicazione. L'obiettivo è garantire un aggiornamento costante su istituti e problematiche operative che caratterizzano l'attività quotidiana dei professionisti delegati.

[Approfondisci e iscriviti cliccando qui.](#)

### **La collaborazione con Unimarconi**

La sinergia fra Euroconference e l'Università degli Studi Guglielmo Marconi rappresenta un elemento di particolare valore. La collaborazione tra un ateneo riconosciuto a livello nazionale e un player storico nella formazione dei professionisti come Euroconference garantisce ai partecipanti **percorsi di qualità, coerenti con le più recenti disposizioni normative**.

Il **corpo docente** è composto da magistrati, accademici e professionisti con consolidata esperienza nelle procedure esecutive immobiliari. La possibilità di interagire con i docenti favorisce un confronto diretto e consente di chiarire dubbi interpretativi o operativi.

Al termine dei corsi, previa verifica della frequenza e, per il corso di prima iscrizione, dopo il superamento della prova finale, viene rilasciato l'**attestato di partecipazione da parte di Unimarconi**. Il titolo costituisce requisito per l'iscrizione o il mantenimento negli elenchi dei custodi giudiziari e delegati alle vendite.